



Guida alle donazioni e alle successioni



www.donazioniesuccessioni.it

GUIDA ALLE DONAZIONI E ALLE SUCCESSIONI



PARTE I : La donazione

PARTE II: La successione

PARTE III: La tassazione della donazione e della successione

PARTE I

LA DONAZIONE

Indice :

Cap 1- Nozione di donazione

Cap 2- La capacità di donare

Cap 3- Donazione diretta e indiretta

Cap 4- Vari tipi di donazione

Cap 5- Revoca della donazione

Cap 6- Impugnazione di una donazione

1- Nozione di donazione

La donazione nel nostro ordinamento giuridico è disciplinata dal titolo V “del Libro II” del codice civile (dall’art. 769 all’art. 809).

Una donazione nelle sue linee generali è, in realtà, un concetto molto semplice: è uno dei fenomeni più frequenti nelle famiglie, tra coniugi, tra genitori e figli e, talvolta, anche tra amici.

Se volessimo descrivere in due parole cos’è una donazione, potremmo richiamare la parola “regalo”.

Il codice civile tuttavia, definisce la donazione come “contratto”.

Infatti in base all’art. 769: “La donazione è il CONTRATTO col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione”.

La legge definisce contratto qualsiasi atto che abbia effetti giuridico-patrimoniali e che richieda una «manifestazione di volontà» di tutte le parti coinvolte.

Ecco perché la donazione, pur essendo in sostanza un regalo, non può essere imposta, è necessario sempre ottenere il consenso del beneficiario (detta “accettazione”), come in tutti i contratti.

Ciò che cambia nella donazione è che il beneficiario ottiene qualcosa senza effettuare una controprestazione : si tratta di un contratto “a titolo gratuito”.

Alla completa gratuità della donazione esiste una eccezione: il donatario resta obbligato, a seguito della donazione, a versare al donante gli alimenti qualora il donante dovesse versare, un giorno, in condizioni di indigenza e incapacità a procurarsi i mezzi necessari per vivere. Per alimenti si intende lo stretto necessario per il vitto e l'alloggio, comunque commisurati alle capacità economiche del donante.

È vietata la promessa di donazione. Un accordo di questo tipo sarebbe nullo. Infatti, se è vero che la donazione è un atto a titolo gratuito, non è possibile che dipenda da un precedente impegno, anche se scaturito dalla stessa volontà del donante. Dunque una persona non può impegnarsi, nei confronti di un'altra, a donarle un determinato bene in un momento futuro: tale impegno non produce alcun effetto.

Se si tratta di beni immobili la donazione va fatta dal notaio con atto pubblico alla presenza di due testimoni, a pena di nullità.

Occorre l'intervento del notaio anche quando la donazione non è di modico valore. In questo caso la legge ha il fine di rendere maggiormente consapevole il donante degli effetti che la donazione avrà sul suo patrimonio, onde evitare slanci di generosità dettati da insufficiente ponderazione.

La legge non specifica quando una donazione si considera di modico valore e quando invece non lo è. Tutto va rapportato infatti alle condizioni economiche del donante e del donatario. In particolare, se la donazione impoverisce sensibilmente il donante si può parlare di donazione di non modico valore.

2- La capacità di donare

Secondo l'art. 774 c.c. il donante deve avere "la piena capacità di disporre dei propri beni".

Il presupposto essenziale affinché una donazione sia valida è la capacità di agire del donante. Il donante deve essere, cioè, capace di agire e, al contempo, deve essere titolare dei diritti che trasferisce.

Sono dunque invalide le donazioni fatte dai minori o dagli interdetti e dagli inabilitati. E' infatti necessario, quando si dona qualcosa, che sussista la volontà genuina e consapevole del donante di arricchire il donatario. E questo perché la donazione è un atto "personalissimo" che si basa su motivazioni relative alla sfera più intima del donante.

Proprio per questo motivo non è possibile eleggere un rappresentante per la donazione. Vale a dire, nominare altri soggetti che possano donare al posto nostro. Se un patto simile fosse stato stipulato tra due persone, esso sarebbe NULLO (in base all'art. 778 c.c.).

Una piccola curiosità: anche le società possono donare. Tale previsione deve essere però contemplata nell'atto costitutivo e nello statuto.

3- Donazione diretta e indiretta

La donazione di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo viene definita DIRETTA.

Nella donazione INDIRETTA, invece, pur esistendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, il contratto che viene posto in essere tra le parti è diverso da quello della donazione (ad esempio, genitore che paga con denaro proprio l'immobile acquistato dal figlio, intervenendo nel relativo atto pubblico).

4- Vari tipi di donazione

Elenchiamo di seguito vari tipi di donazione che possono essere messi in atto tra le parti:

- Donazione obbligatoria : è prevista dall'art. 769 c.c. Un soggetto può decidere di arricchire un altro soggetto impegnandosi a fare qualcosa in suo favore. Per esempio può trattarsi dell'esecuzione di un'opera (la costruzione di una casa, l'esecuzione di un quadro...).
- Donazione liberatoria: quando il donatario viene liberato da un debito verso il donante. Per esempio il creditore che abbuona il debito al debitore.
- Donazione remuneratoria: liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per una speciale ricompensa. Si tratta in sostanza di una classica donazione, che però si differenzia dalle altre per il particolare motivo per cui viene fatta: non solo lo spirito di liberalità in sé considerato, ma anche l'ulteriore motivazione data dalla riconoscenza o appunto dalla particolare remunerazione. Ad esempio, un soggetto dona la propria casa al nipote per la particolare assistenza che questi gli ha prestato nel corso della vita.
- Donazione obnuziale: donazione fatta in considerazione di un futuro matrimonio, sia da un nubendo in favore dell'altro, sia da altri in favore di uno o entrambi i nubendi o i figli nascituri da questi. Questa si perfeziona senza bisogno che sia accettata, però non produce effetto finché non segua il matrimonio. Non è sufficiente una previsione di generiche nozze, è necessario che ci si riferisca ad un matrimonio preciso che deve avvenire tra determinate persone ed è efficace solo qualora questo matrimonio avvenga. Il matrimonio è, dunque, una condizione affinché questa donazione sia efficace. L'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione, anche se restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.
- Donazione modale: è prevista dall'art. 793 c.c. E' una donazione gravata da un onere, cioè da un vincolo che il donante impone al donatario e che, se non rispettato, comporta la risoluzione di una donazione ove ciò sia espressamente previsto nello stesso atto di donazione. Inoltre il donatario è vincolato solo nei limiti del valore della donazione. La donazione modale, infatti, non può tradursi in una perdita economica per il donatario. Per esempio: Tizio dona a Caio un'abitazione del valore di centomila Euro, sottoponendo la donazione all'onere, per Caio, di realizzare un monumento commemorativo per Tizio, dopo la sua morte. Se il costo dell'opera dovesse superare il valore della casa, Caio sarebbe vincolato nei limiti dei centomila Euro. Una tipica donazione modale è la DONAZIONE PER ASSISTENZA. Per

esempio: un genitore, davanti al notaio, fa redigere un atto nel quale dona la casa al figlio, con l'onere a carico di quest'ultimo di prestargli assistenza in vecchiaia.

5- Revoca della donazione

La donazione può essere revocata nei seguenti casi :

- a) Sopravvenienza di figli del donante. Questa ipotesi si verifica nel caso di nascita (o adozione) di un figlio dopo una donazione. In questo caso il donante può revocare la donazione al fine di non creare disparità tra i possibili futuri chiamati all'eredità.
- b) Ingratitudine del donatario. Per ingratitudine si fa riferimento ad atti particolarmente gravi, non si può trattare di una generica incompatibilità caratteriale, né di un singolo episodio in cui il donatario ha manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti del donante. Per esempio: il figlio che assume l'iniziativa di far interdire il genitore che gli ha donato un immobile, anche se questi è in pieno possesso delle facoltà necessarie per la gestione del patrimonio. Oppure: il caso di gravi danni al patrimonio del donante con atteggiamento doloso. O ancora: il caso in cui il donatario non ha versato gli alimenti al donante qualora quest'ultimo si dovesse trovare in una situazione di grave indigenza economica, come abbiamo visto.

6- Impugnazione di una donazione

Esistono dei casi in cui si può impugnare una donazione, per farne cessare gli effetti. Le persone legittimate possono essere, a seconda dei casi, il donante o gli eredi, legittimari o legittimi.

Analizziamoli.

- a) Violazione delle quote di legittima. E' il caso in cui la donazione ha leso la quota di legittima per legge spettante agli eredi legittimari. Lo strumento giudiziale per impugnare la donazione è in questo caso l'azione di riduzione.
- b) Violenza. Il donante non ha donato di sua spontanea volontà, ma perché costretto o minacciato.
- c) Dolo. Il donatario per farsi donare il bene, ha ingannato il donante, che in assenza degli artifici o raggiri del donatario non avrebbe disposto del suo patrimonio.

- d) Incapacità di intendere e di volere del donante. Si verifica quando il donante era incapace di intendere e di volere al momento dell'effettuazione della donazione.
- e) Errore. Il donante ha donato perché reputava esistente una determinata situazione, rivelatasi poi inesistente. L'errore non deve però essere riconoscibile dal donante o scusabile. Nei casi da b) ad e) lo strumento giudiziale per impugnare l'atto di donazione è l'azione di annullamento.
- f) Nullità nella forma. E' nulla la donazione che non presenta i requisiti di forma previsti dalla legge (per esempio la data, la firma di donante e donatario) o l'atto notarile, se necessario.

Vediamo quali sono i termini per poter impugnare un atto di donazione:

- a) sempre: senza alcun termine nei casi di nullità del contratto di donazione (mancanza degli elementi essenziali della donazione; causa illecita o oggetto illecito; contrasto con norme imperative);
- b) entro 10 anni dalla morte del donante, con l'azione di riduzione degli eredi legittimari se la loro quota è stata pregiudicata;
- c) entro 5 anni, nelle restanti ipotesi.

Se il donatario ha disposto della cosa donata (per esempio ha venduto l'immobile) i nuovi proprietari sono tenuti alla restituzione. Questo è il motivo per cui gli immobili oggetto di donazione sono molto difficili da vendere e anche le banche non concedono mutui ipotecari sugli stessi.

L'impugnazione inizia con la citazione in giudizio, in Tribunale.

Se dunque, gentile lettore, ti trovi in una situazione uguale a quelle qui menzionate, è interessi e cerchi un accordo per evitare le lunghe e costose vie giudiziarie.

Oppure, nel caso in cui l'accordo non sia possibile e l'unica strada da perseguire sia quella del ricorso in Tribunale, sappia tutelare i tuoi interessi in una situazione così delicata.

Lo Studio Legale dell'Avvocato Angelo Parisi, specializzato in donazioni e successioni è a tua completa disposizione per analizzare il tuo caso.

Fissa una consulenza cliccando qui : [contatti - \(donazioniesuccessioni.it\)](http://donazioniesuccessioni.it)



Parte II

LA SUCCESSIONE

Indice :

Cap 1- Cosa è il diritto successorio

Cap 2- Quali beni entrano in successione

Cap 3- Come avviene la successione ereditaria

Cap 4- L'accettazione ereditaria

Cap 5- Tipologie di accettazione dell'eredità

Cap 6- La rinuncia all'eredità

Cap 7- Le quote ereditarie nella successione legittima

Cap 8- La successione testamentaria

Cap 9- Le diverse tipologie di testamento

Cap 10- I limiti alla libertà del testatore

Cap 11- La dichiarazione di successione

Cap 12- I documenti necessari per la dichiarazione di successione

Cap 13- Le azioni legali

1- Cosa è il diritto successorio

Il diritto ereditario, anche detto successorio, ha ad oggetto la successione a causa di morte o *mortis causa*. Si tratta di quel fenomeno giuridico che riguarda la sorte del patrimonio di un soggetto nel periodo successivo alla sua morte. La normativa di riferimento della successione è contenuta nel codice civile al libro II, chiamato appunto delle successioni.

La successione per causa di morte si svolge in tre fasi:

- 1) Apertura della successione: in base all'articolo 456 c.c., la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. In seguito al decesso di un soggetto, cosiddetto "*DE CUIUS*", il suo patrimonio rimane privo di titolare e per questo motivo ha luogo il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui era titolare in vita ad altri soggetti.
- 2) Vocazione: indica il titolo (testamentario o per legge) in forza del quale si è chiamati all'eredità.
- 3) Delazione: indica la concreta offerta del patrimonio ereditario al chiamato all'eredità.

2- Quali beni cadono in successione

Entra in successione l'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi che costituiscono il patrimonio del defunto (ASSE EREDITARIO).

Fanno parte dei rapporti patrimoniali attivi : denaro, gioielli, aziende, beni mobili ed immobili, diritti reali immobiliari e mobiliari e diritti relativi (come rendite, pensioni, crediti), le quote o le azioni derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli azionari.

Fanno invece parte dei rapporti patrimoniali passivi i debiti di cui era titolare il *de cuius* al momento della sua morte.

Sono esclusi dall'asse ereditario i rapporti personalissimi (come per esempio il diritto al nome, all'onore, alla riservatezza et similia) che si estinguono con la morte del *de cuius*.

3- Come avviene la successione ereditaria

All'articolo 457 c.c. è disposto che l'eredità si devolve secondo le regole fissate dalla legge, nel caso in cui il defunto non abbia lasciato disposizioni relative ai propri beni dopo la sua morte (successione legittima o ab intestato), o per testamento nel caso in cui il defunto abbia lasciato disposizioni di ultima volontà.

Le due tipologie di successione possono anche coesistere: il defunto potrebbe ad esempio lasciare disposizioni relative solo ad una porzione dei suoi beni.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Se siamo in presenza di una successione legittima, in base a quanto disposto dall'art. 565 del c.c., l'eredità sarà devoluta ai seguenti soggetti:

- coniuge
- discendenti (figli)
- ascendenti (genitori)
- collaterali (fratelli e sorelle)
- altri parenti (fino al sesto grado)
- Stato

4- L'accettazione ereditaria

Coloro che intendono diventare eredi devono accettare l'eredità: l'accettazione dell'eredità è necessaria quindi per acquisire la qualità di erede.

Gli effetti dell'accettazione sono retroattivi in quanto risalgono al momento in cui è stata aperta la successione.

L'articolo 459 del c.c. dispone che chi non ha ancora accettato l'eredità ma ne ha diritto (cioè il chiamato all'eredità) può esercitare le azioni possessorie, cioè quegli atti a tutela dei beni ereditari, nonché compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio.

Tali atti non possono essere compiuti dal chiamato all'eredità se si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

I chiamati all'eredità per poter ricevere l'eredità devono essere CAPACI DI SUCCEDERE e non essere INDEGNI.

La CAPACITA' DI SUCCEDERE è l'idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta. Essa non si acquista con la maggiore età o con la capacità di intendere e di volere, bensì con la nascita o con il concepimento: tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione hanno capacità di succedere.

I soggetti nati entro 300 giorni dalla morte del de cuius si presumono, salvo prova contraria, concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Ci sono delle situazioni in cui pur avendo la capacità di succedere si è comunque esclusi dalla successione: è il caso della INDEGNITÀ, che riguarda quei chiamati all'eredità colpevoli delle condotte indicate nell'articolo 463 c.c.

In base a tale norma è considerato indegno chi :

- Ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il *de cuius* o il coniuge o un discendente o un ascendente dello stesso, a meno che non ricorra una delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale.
- Ha commesso in danno di uno dei sopracitati soggetti un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio.
- Ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo, o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 3 anni e la denuncia è stata dichiarata calunniosa, oppure ha testimoniato contro le persone imputate nei predetti reati e la testimonianza è stata dichiarata nei suoi confronti falsa in giudizio penale.
- Ha perso la responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta e non è stato reintegrato alla data di apertura della successione stessa.
- Ha indotto con dolo o violenza il *de cuius* a fare, revocare o modificare il testamento o l'ha impedito.
- Ha eliminato, nascosto, alterato, il testamento sul quale si sarebbe basata la successione.
- Ha redatto un testamento falso e ne ha fatto consapevolmente uso.

L'indegno a succedere deve inoltre restituire i frutti percepiti dopo l'apertura della successione in modo tale che venga privato di qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall'eredità (articolo 464 c.c.).

5- Tipologie di accettazione dell'eredità

Esistono due tipologie di accettazione dell'eredità: pura e semplice, e con il beneficio di inventario

L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

L'accettazione con beneficio di inventario può essere, invece, soltanto espressa in quanto deve essere seguito un particolare procedimento.

L'accettazione dell'eredità per essere espressa deve essere dichiarata in forma scritta in un atto pubblico o con dichiarazione resa davanti alla cancelleria del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e i suoi effetti sono retroattivi, ossia hanno efficacia dal momento dell'apertura della successione.

Si è in presenza di accettazione tacita, invece, nel caso in cui il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. Si tratta di un atto che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

L'articolo 480 c.c. stabilisce che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni. Tale termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. L'autorità giudiziaria può fissare un termine differente, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, e se entro questo termine non viene fatta la dichiarazione, il chiamato all'eredità perde il diritto di accettare.

Abbiamo visto che attraverso la successione si ereditano anche i debiti, per questo motivo può essere utile accettare l'eredità con beneficio di inventario: per limitare la responsabilità circoscrivendo le conseguenze negative.

L'accettazione con beneficio di inventario deve essere resa davanti ad un notaio o a un cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inoltre dovrà essere inserita nel registro delle successioni, conservata nel medesimo Tribunale, e trascritta entro 30 giorni a cura del cancelliere presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario. Nel caso in cui l'inventario sia effettuato prima, la data in cui è stato completato l'inventario dovrà essere menzionata nel registro. Se invece viene effettuato dopo, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto dovrà, entro un mese, far inserire nel registro la notazione della data in cui esso è stato compiuto.

6- La rinuncia all'eredità

Così come si può accettare l'eredità, si può anche rinunciare.

La rinuncia all'eredità deve essere sempre espressa, mediante dichiarazione da fare dinanzi a un notaio o ad un cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione, come visto anche nel caso dell'accettazione con beneficio di inventario, deve essere inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia all'eredità è retroattiva. Questo significa che colui che rinuncia è come se non fosse stato mai chiamato all'eredità.

E' consigliabile effettuare la rinuncia all'eredità prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità. Tuttavia, potrebbe verificarsi che successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione un chiamato all'eredità decida di rinunciarvi. In questo caso, sarà necessario procedere con una dichiarazione di successione sostitutiva allegando una copia dell'atto di rinuncia, in modo da modificare la misura delle quote spettanti e ridistribuire il patrimonio ereditato.

7- Le quote ereditarie nella successione legittima

La legge riserva una quota di eredità al coniuge, ai figli e agli ascendenti. Vediamo adesso la misura di queste quote.

Eredi dei genitori sono i figli, i quali succedono in parti uguali (art. 566 c.c.). Da ciò deriva che insieme al coniuge superstite concorrono i figli. Nello specifico, il coniuge ha diritto a $1/2$ dell'eredità in presenza di un solo figlio, e a $1/3$ in tutti gli altri casi (art. 581 c.c.).

Nel caso in cui il figlio o il fratello del *de cuius* sia premorto a quest'ultimo, o indegno, o assente, o abbia rinunciato, subentrano i discendenti legittimi e naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (istituto della rappresentazione art. 467 c.c.):

In assenza di figli, al coniuge che concorre con ascendenti e/o fratelli e sorelle, anche se unilaterali, spettano $2/3$ dell'eredità. Se mancano anche ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

Al coniuge, anche se concorrono altri chiamati, spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.).

Se il *de cuius* non aveva figli, né fratelli o sorelle o loro discendenti, gli eredi sono i genitori in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive (art. 568 c.c.).

E se non sono più in vita entrambi i genitori? L'eredità sarà devoluta per una metà agli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà agli ascendenti della linea materna.

Se, invece, il *de cuius* non aveva figli, né genitori, né altri ascendenti, gli eredi sono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali, cioè quelli che hanno in comune solo un genitore, hanno diritto però alla metà della quota che conseguono i fratelli e le sorelle germani. Quest'ultimi sono quelli che hanno in comune con il *de cuius* entrambi i genitori.

Ipotizzando il caso di una persona senza figli e coniuge. Al momento della sua morte, come dovrà essere ripartita l'eredità tra genitori e i fratelli germani? Tutti saranno ammessi alla successione in quote uguali, a patto che quella spettante ai genitori non sia inferiore a $1/2$. Ciò significa, ad esempio, che se ci sono due genitori e un figlio, a ciascuno spetterà la quota ereditaria di $1/3$, oppure in presenza di un genitore e 5 figli, al primo dovrà essere garantita la quota di $1/2$ e la restante parte dovrà essere ripartita in parti uguali tra i figli ($1/10$ ciascuno).

8- La successione testamentaria

L'art. 587 c.c. fornisce una definizione di testamento, descrivendolo come "un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".

Da tale definizione si evincono quelli che sono i tratti distintivi del testamento. Si tratta, infatti, di un negozio giuridico revocabile, unilaterale, nonché personalissimo. Le disposizioni in esso contenute possono avere carattere patrimoniale e non patrimoniale.

Inoltre, le “ultime volontà”, come disposto dall’art. 588 c.c., possono essere:

- a titolo universale e attribuiscono la qualità di EREDE
- a titolo particolare e attribuiscono la qualità di LEGATARIO

Esistono, quindi, due tipi di successori in base a quanto viene previsto dalle disposizioni testamentarie: erede e legatario quest’ultimo successore a titolo particolare.

L’erede subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario (beni, diritti e debiti) oppure in una quota di esso. Come esposto in precedenza, tale *status* si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità.

Il legatario succede in uno o più specifici rapporti giuridici attivi. A lui sono destinati, quindi, uno o più beni o diritti e non risponde, invece, dei debiti ereditari, salva diversa disposizione, come accade al contrario per l’erede.

Nel caso fosse disposto che il legatario debba rispondere di tali debiti, questi non dovranno comunque eccedere il valore dei beni legatigli. Per divenire legatari non è necessaria l’accettazione.

9- Le diverse tipologie di testamento

Il testamento può essere olografo o redatto da un notaio, in quest’ultimo caso si definisce testamento pubblico.

Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore.

Il testamento pubblico viene redatto da un notaio che raccoglie le volontà del testatore, in presenza di due testimoni.

Il testamento segreto (detto anche mistico) presenta un doppio vantaggio in quanto, essendo redatto dal testatore, quest’ultimo, se vuole, può mantenere completamente riservato il contenuto delle disposizioni, ed essendo poi consegnato al notaio, presenta una maggiore garanzia di conservazione. Esso unisce, quindi, i requisiti del testamento olografo alle garanzie di quello pubblico.

10- I limiti alla libertà del testatore

Con il testamento, il testatore può decidere a chi destinare il suo patrimonio quando non sarà più in vita. Esistono, tuttavia, dei limiti alla sua volontà.

Analizziamoli.

- Non possono essere posti in essere, in quanto nulli, i cosiddetti PATTI SUCCESSORI. Ovvero tutti quei patti, accordi o anche atti unilaterali con cui si dispone della propria successione, di un'eredità ancora non aperta o della rinuncia alla medesima.
- È nullo il TESTAMENTO CONGIUNTIVO O RECIPROCO in cui due o più persone fanno testamento nel medesimo atto.
- Non può essere intaccata la cosiddetta QUOTA DI LEGITTIMA che spetta ai legittimari. Tale quota non può essere intaccata nemmeno da una donazione.

11- La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un adempimento a carico degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, avente valore meramente fiscale e che non implica accettazione dell'eredità.

Sono altresì tenuti alla sua presentazione i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, gli immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trustee.

La dichiarazione di successione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, generalmente coincidente con la data del decesso del contribuente.

Esistono, però, delle eccezioni. Vi riportiamo alcuni casi in cui il termine dei 12 mesi non decorre dal decesso ma dalla data in cui:

- il rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all'eredità, il curatore dell'eredità giacente oppure l'esecutore vengono a conoscenza della loro nomina;
- avviene la chiusura del fallimento del defunto, il quale era in corso al momento dell'apertura della successione oppure era stato dichiarato entro i successivi sei mesi dal decesso;
- i beneficiari vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente;
- diviene eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta, se non è stata precedentemente richiesta l'immissione nel possesso dei beni dell'assente;
- interviene la rinuncia all'eredità o al legato, oppure dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrano di averne avuto notizia.

Nel caso in cui la dichiarazione di successione non venga presentata entro i 12 mesi dall'apertura della successione, l'imposta verrà accertata e liquidata d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate. L'avviso deve essere, però, notificato entro il termine di

decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

In caso di dichiarazione di successione omessa sarà dovuta, oltre all'imposta, una sanzione compresa tra il 120 e il 240 % dell'imposta liquidata. Se, invece, l'imposta non è dovuta, verrà applicata la sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro. Alle successioni presentate entro i trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa tra il 60 e il 120 % dell'imposta liquidata, mentre se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.

Se dopo 10 anni ancora non si è provveduto ad effettuare la successione, l'imposta dovrà essere comunque corrisposta, ma non saranno dovute le sanzioni per avvenuta prescrizione dei tempi.

Dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione di successione è telematica.

All'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica viene trasmessa una ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate. In quest'ultima sono riportati gli estremi di registrazione della domanda e la Direzione Provinciale in cui si trova l'ufficio che ha preso in carico la lavorazione della pratica. Questo significa che la dichiarazione non è immediata e che ci sono dei tempi di attesa per la successione.

12- I documenti necessari per la dichiarazione di successione

Una volta verificato quali beni si dovranno portare in successione, si potrà predisporre la documentazione necessaria per la dichiarazione. Solitamente sono richiesti:

- i dati anagrafici, il luogo e la data di nascita e di morte del deceduto, nonché di eventuali eredi premorti;
- i dati anagrafici, il luogo e la data di nascita del coniuge e degli altri eredi;
- la fotocopia del codice fiscale e del documento d'identità in corso di validità e l'autocertificazione dell'ultima residenza del de cuius e degli eredi;
- la dichiarazione dei redditi del defunto;
- gli atti di provenienza degli immobili del defunto, ad esempio gli atti di compravendita, le donazioni ricevute, le dichiarazioni di successione precedenti;
- i certificati di destinazione urbanistica uso successione, se presenti terreni;
- il saldo fiscale dei beni mobiliari, come conti correnti, depositi, libretti, titoli, azioni, fondi, ecc.;
- l'eventuale copia della pubblicazione del testamento con gli estremi della registrazione;
- la copia degli atti di rinuncia all'eredità con gli estremi della registrazione, se esistenti;
- gli atti di donazione compiuti dal deceduto in favore degli eredi;
- il verbale di inventario.

13- Le azioni legali

Con riferimento ai lasciti testamentari, e ai diritti degli eredi, sorgono spesso numerosi contrasti.

Se un testamento non rispetta la quota di legittima, questo è comunque valido ed efficace, ma potrebbe essere impugnato dai legittimari. Questi sono coloro che hanno diritto alla quota di legittima e, quindi, il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli e i loro discendenti e, in assenza di figli, i genitori.

I legittimari lesi nella loro quota di riserva possono esperire l'azione di riduzione contro coloro che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie che ledono i loro diritti.

L'azione di riduzione rappresenta un rischio anche anche per chi ha ricevuto in donazione beni dal de cuius in vita") . I legittimari che (per effetto di donazioni compiute in vita dal de cuius) hanno esaurito l'intero patrimonio di costui non hanno ricevuto nulla (c.d. pretermessi), oppure hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima (legittimari lesi), possono proporre nei confronti del donatario un'azione giudiziaria (cd. azione di riduzione) per ottenere quanto gli spetta di diritto.

Questo perché la quota di legittima non può essere lesa neppure in caso di donazione. Essa si calcola, infatti, sul valore del patrimonio comprensivo del valore delle donazioni in vita e al netto del valore dei debiti del defunto.

Questo vale anche nel caso della donazione di un immobile a un figlio? La risposta è affermativa. Il figlio partecipa della comunione ereditaria che accetta l'eredità e che ha ricevuto donazioni in vita dal genitore, è obbligato a conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto per ripristinare tra i coeredi la parità di trattamento ai fini della divisione. Si tratta della cosiddetta COLLAZIONE, disciplinata dall'art. 737 c.c. e ss.

Un testamento può essere annullato invece per numerosi motivi che vanno dai difetti di forma e di sostanza, all'incapacità del testatore di intendere e volere.

Si tratta di questioni complesse e riservate.

Se dunque, gentile lettore, ti trovi in una situazione uguale a quelle qui menzionate, è urgente rivolgersi ad un professionista specializzato che possa tutelare i tuoi interessi e cerchi un accordo per evitare le lunghe e costose vie giudiziarie.

Oppure, nel caso in cui l'accordo non sia possibile e l'unica strada da perseguire sia quella del ricorso in Tribunale, sappia tutelare i tuoi interessi in una situazione così delicata.

Lo Studio Legale dell'Avvocato Angelo Parisi, specializzato in donazioni e successioni è a tua completa disposizione per analizzare il tuo caso.

Fissa una consulenza cliccando qui : [contatti - \(donazioni e successioni.it\)](mailto:contatti-donazioni-successioni@studiolegale.it)



PARTE III

TASSAZIONE DELLA DONAZIONE E DELLA SUCCESSIONE

Indice :

- 1- **Premessa**
- 2- **Tassazione della donazione e della successione in base al grado di parentela**
- 3- **Tassazione della donazione e della successione in base alla natura del bene**
- 4- **Come si determina il valore del bene su cui applicare la tassazione**

1- Premessa

La prima cosa da tenere in debito conto quando si parla di tassazione delle donazioni e delle successioni e' che il legislatore ha voluto evitare che, per eludere la tassazione al momento dell'apertura del testamento di una persona, questa potesse anticipare la divisione del proprio patrimonio con atti di donazione. E così, le due imposte sono identiche: identiche sono l'aliquota, le franchigie e le esenzioni.

Pertanto, è assolutamente indifferente – almeno sotto un profilo fiscale – che un padre distribuisca i propri beni ai figli con atti di donazione o con un testamento.

La tassazione dipende :

- dal grado di parentela tra la persona che effettua la donazione ed il donatario (l'imposta è infatti variabile a seconda del grado di parentela che sussiste tra le parti: più è stretto, meno pesante è la tassazione)
- dalla natura del bene

Per comprendere con semplicità la tassazione sulle donazioni e successioni occorre prima spiegare il concetto di franchigia.

La franchigia è un importo minimo che non rileva ai fini della tassazione. Al di sotto di tale importo, infatti, non vi è alcun prelievo fiscale. Invece, al di sopra di esso, il prelievo si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.

2- Tassazione della donazione e della successione in base al grado di parentela

L'imposta di donazione o di successione deve essere pagata dall'erede o dal beneficiario della donazione.

EREDE / DONATARIO	FRANCHIGIA	ALIQUOTE IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Coniuge	Euro 1.000.000	4% del valore del bene

Parenti in linea retta	Euro 1.000.000 (*)	
Fratelli e sorelle	Euro 100.000(*)	6% del valore del bene
Parenti affini fino al 4°grado	Su tutto il valore donato (**)	6% del valore del bene
Affini in linea collaterale fino al 3° grado	Su tutto il valore donato (**)	6% del valore del bene
Altri soggetti	Su tutto il valore donato (**)	8% del valore del bene

(*) La franchigia e' aumentata a 1,5 milioni di euro se il beneficiario e' portatore di handicap.

(**) Si applica la franchigia di 1,5 milioni di euro se il beneficiario e' portatore di handicap.

Due precisazioni importanti :

L'unione civile fra persone dello stesso sesso è equiparata alla famiglia tradizionale e i riferimenti al coniuge si intendono anche alla parte dell'unione civile.

I discendenti dei figli adottivi del defunto sono equiparati ai discendenti dei figli.

Facciamo un esempio per rendere chiaro il concetto.

Nelle donazioni tra padre e figlio è prevista un'aliquota del 4% e una franchigia di 1 milione di euro (che sale a 1,5 milioni se il figlio è portatore di handicap). Ebbene, l'imposta sulla donazione si applica solo agli atti che superano tale franchigia e non a quelli inferiori. Quindi, una donazione di 500mila euro è esente: non sconta cioè alcun prelievo fiscale e non va dichiarata all'Agenzia delle Entrate. Viceversa, una donazione di 1.100.000 euro sconta una tassazione del 4% su 100.000 euro, ossia sul valore che eccede la franchigia.

3- Tassazione della donazione e della successione in base alla natura del bene.

L'imposta sulle donazioni non si applica in caso di donazioni :

- a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
- a favore di movimenti e partiti politici;
- le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
- di trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti;
- di beni di modico valore.

L'imposta non si applica in caso di :

- liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale oppure all'IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge;
- spese per mantenimento, educazione, abbigliamento, matrimoni, ecc.;
- donazioni in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati;
- donazioni in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.

4 Tassazione della donazione e della successione in base alla natura del bene.

In caso di donazione o successione di beni immobili e terreni il beneficiario sarà tenuto inoltre a pagare :

- imposta catastale
- imposta ipotecaria
- imposta di registro
- imposta di bollo
-

Nella tabella si indicano i valori :

BENEFICIARIO	IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA CATASTALE	IMPOSTA IPOTECARIA	IMPOSTA DI BOLLO
Titolare del diritto di casa	200,00Euro	200,00 Euro	200,00 Euro	230,00 Euro

di prima abitazione				
Non titolare del diritto di casa di prima abitazione	200,00Euro	1% del valore del bene	2% del valore del bene	230,00 Euro



Prenota una consulenza : [contatti - \(donazioniesuccessioni.it\)](mailto:contatti@donazioniesuccessioni.it)

www.donazioniesuccessioni.it